

STATUTO

**CONTROVENTO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBA CN PIAZZA CRISTO RE 14A

Numero REA: CN - 321471

Codice fiscale: 03874050044

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Il primo esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre 2020 (duemilaventi).	
	- Articolo V -	
	Gli intervenuti conferiscono all'organo amministrativo i più	
	ampi poteri per l'attuazione di questo atto e per effettuare	
	tutti i conseguenti adempimenti.	
	- Articolo VI -	
	Le spese di costituzione, per un importo di circa 1.400,00	
	(millequattrocento virgola zero zero) sono a carico della	
	società.	
	- Articolo VII -	
	Le norme relative al funzionamento della società sono	
	contenute nello statuto, che si riporta qui di seguito:	
	* * *	
	STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	"CONTROVENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	Art. 1 - costituzione, sede e durata	
	E' costituita, con sede nel Comune di Alba, una società	
	cooperativa sociale denominata: "CONTROVENTO SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE a R.L.", validamente siglabile con la	
	denominazione "CONTROVENTO S.C.S".	
	Con delibera assunta in conformità alla legge potranno	
	essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche in altre località del	

	territorio nazionale.	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente	
	statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del Titolo VI, Libro V del codice civile, le	
	leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata, anche prima	
	della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con	
	delibera dell'assemblea dei soci.	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 2 Art. 2 - scopo ed oggetto	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui	
	all'art. 1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381	
	nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il tutto	
	con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà	
	sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate,	
	nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria,	
	dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e	
	formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e	

	bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto	
	il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire,	
	ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di	
	emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere	
	forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di	
	intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla	
	condizione personale, familiare o sociale, sia	
	gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro	
	possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire	
	ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore	
	dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività	
	lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci	
	lavoratori intendono perseguire nella propria sfera	
	individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e la prestazione della propria attività	
	lavorativa a favore della cooperativa, continuità di	
	occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	

	soci cooperatori, ha per oggetto:	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza	
	domiciliare semplice o integrata, infermieristica e	
	sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi	
	residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane,	
	inferme o bisognose, di portatori di handicap,	
	tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in	
	particolare di servizi assistenziali, scolastici sanitarie,	
	scuole e simili;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato	
	all'educazione dei bambini, al fine di favorire	
	l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche	
	momentaneo;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali	
	psichiatrici;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed	
	infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta	
	tutela della salute e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, di	
	assistenza ed educative, centri di cura preventiva,	
	cliniche, palestre con finalità terapeutiche e	
	riabilitative, asili, case di vacanza marine e montane,	

	campeggi;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi	
	sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o	
	persone bisognose;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della	
	comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate,	
	anziane, inferme o bisognose;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e	
	privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la	
	collaborazione in particolare con enti pubblici,	
	organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed	
	enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.	
	La società potrà inoltre:	
	- compiere, in via non prevalente, quelle operazioni	
	mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e	
	finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale;	
	- assumere partecipazioni od interessenze in società, anche	
	consortili e anche con la qualifica di impresa sociale,	
	aventi oggetto analogo o connesso al proprio al fine del	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	- promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche	
	consortili, finalizzati a sviluppare e agevolare gli	
	approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri	

	aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di	
	ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni	
	nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze	
	finanziarie, prestando a tal fine le necessarie garanzie	
	reali e/o personali;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della	
	Legge n. 59/1992 e partecipare allo sviluppo e al	
	finanziamento di cooperative sociali;	
	- emettere strumenti finanziari, secondo le modalità e nei	
	limiti previsti dalla vigente normativa;	
	aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545-septies c.c.;	
	- istituire una sezione di attività per la raccolta di	
	prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto	
	l'osservanza dell'art. 12 Legge n. 127/71, dell'art. 11	
	Legge n. 385/93 e di quanto disposto in - la gestione di	
	strutture sanitarie, socio-sanitarie, materia dalla delibera	
	CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed	
	applicative nonché delle disposizioni nonché della	
	disposizione di cui all'art. 1, comma 238, della Legge 27	

	dicembre 2017 n. 205. È comunque escluso lo svolgimento nei	
	confronti del pubblico di qualsiasi attività prevista come	
	finanziaria dalla Legge, nonché lo svolgimento di attività	
	riservate dalle leggi vigenti a soggetti iscritti a Collegi,	
	Ordini o Albi professionali.	
	TITOLO II: SOCI	
	Art. 3 - numero e requisiti	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi	
	piena capacità di agire, che, per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e direttamente ai lavori	
	dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo	
	esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto della propria attività	
	lavorativa.	
	I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con	
	le autorizzazioni di legge.	
	Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Possono essere ammessi a far parte della cooperativa Soci	
	volontari, i quali, esclusivamente per fini di solidarietà,	
	prestano gratuitamente la loro attività per contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	

	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Possono, infine, essere ammessi a far parte della	
	cooperativa, nei limiti della compatibilità con l'opzione	
	operata dal presente statuto per l'applicazione delle norme	
	sulla società a responsabilità limitata, soci sovventori,	
	alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4	
	della legge 59/92 e dalle altre norme di legge vigenti in	
	materia.	
	Art. 4 - categoria speciale	
	Potranno essere ammessi come soci, nei limiti di legge, in	
	una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527, terzo comma,	
	c.c. anche persone fisiche interessate alla formazione e/o	
	all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al	
	raggiungimento dello scopo sociale anche in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il	
	periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In	
	ogni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art.	
	2527 c.c.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere	
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, oltre che per i casi previsti	
	dall'art. 8 del presente statuto, qualora l'organo	

	amministrativo accerti il mancato rispetto dei doveri	
	inerenti la formazione professionale o il mancato rispetto	
	degli standard produttivi prefissati dalla cooperativa.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti	
	degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste	
	dagli artt. 14 e 18 del presente statuto.	
	Art. 5 - ammissione	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'organo amministrativo. La domanda dovrà specificare:	
	1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,	
	domicilio, cittadinanza;	
	2) l'interesse a far parte della società;	
	3) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;	
	4) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	5) l'indicazione, per i soci cooperatori, delle effettive	
	attività svolte, delle condizioni o capacità professionali,	
	delle specifiche competenze possedute in relazione ai	
	requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni	
	e l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in cooperativa;	
	6) la dichiarazione di conoscenza e accettazione del	
	presente statuto e dei regolamenti interni.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il	

	periodo minimo di permanenza nella società.	
	La domanda a soci delle persone giuridiche, in sostituzione	
	dei dati previsti dal puntò 1), dovrà contenere:	
	denominazione, sede sociale, luogo e data di costituzione,	
	attività svolta, organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda, la persona fisica designata a rappresentare l'ente	
	in tutti i rapporti sociali derivanti dalle qualità di socio	
	e copia dello statuto sociale.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui ai precedenti artt. 3 e 4, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta. Per quanto non	
	previsto dal presente articolo si applica l'art. 2528 del	
	c.C..	
	Art. 6 - obblighi e diritti dei soci	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'organo amministrativo, oltre l'importo della	
	quota sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente deliberato	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su	
	proposta dell'organo amministrativo, e l'eventuale tassa di	
	ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione.	
	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo	
	di riserva legale.	

	Aderendo alla società i soci si obbligano a:	
	a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) partecipare all'attività della società per la sua intera	
	durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	e) non svolgere azione alcuna che possa essere in	
	concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire	
	contemporaneamente ad altre imprese che esplicino una	
	attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di	
	terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente	
	punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità	
	di socio presso altre cooperative.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Art. 7 - perdita della qualità di socio - recesso	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del	
	presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in	
	cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione,	
	eppure non si trovi più in grado di partecipare al	

	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata nelle	
	forme di legge. In ogni caso il recesso non è consentito al	
	socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni	
	verso la società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza	
	nell'interesse della società.	
	Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna	
	limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza	
	minima nella cooperativa indicato nella domanda di	
	ammissione.	
	Art. 8 - esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) permanga moroso nel versamento delle quote Sociali	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la società dopo 30 (trenta) giorni	
	dall'intimazione di pagamento;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di	

	incompatibilità previste dall'art. 7;	
	d) in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio	
	cooperatore che:	
	1. ammesso alla categoria speciale di cui all'art, 4, non	
	superi il periodo di prova;	
	2. svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali;	
	3. resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più	
	di 3 (tre) giorni consecutivi o per 3 (tre) volte in dodici	
	mesi;	
	4. a seguito di abbandono del posto di lavoro o con	
	compimento di altre azioni possa causare pregiudizio	
	all'incolumità delle persone o alla sicurezza del lavoro;	
	5. si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa	
	(ubriachezza o altro);	
	6. si renda responsabile di grave insubordinazione, di furto	
	alla società o a committenti; partecipi a risse nei luoghi	
	di lavoro;	
	7. arrechi danni al materiale, attrezzatura, mezzi e/o	
	locali della cooperativa o di committenti, per dolo o colpa	
	grave;	
	8. senza preventiva autorizzazione, svolga, nel posto di	
	lavoro, lavori per conto terzi o per proprio conto;	
	9. nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	

	valutabili quale notevole inadempimento come definito	
	dall'art. 1455 c.c.;	
	10. commetta mancanze che abbiano già dato luogo, negli	
	ultimi 18 mesi, a provvedimento di sospensione superiore ad	
	un giorno;	
	11. interrompa per qualsiasi causa il rapporto lavorativo	
	con la società.	
	Art. 9 - effetti cessazione qualità di socio	
	Le deliberazioni in materia di recesso ed esclusione,	
	assunte ai sensi di legge, debbono essere comunicate per	
	iscritto ai soci destinatari. Esse hanno effetto, sia per	
	quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda	
	il rapporto mutualistico, dalla comunicazione della relativa	
	deliberazione.	
	Art. 10 - decesso	
	Nel caso di decesso di un socio si applica il primo comma	
	dell'art. 2534 del c.c., fermo restando quanto previsto	
	dall'art. 11 del presente statuto per il rimborso della	
	quota sociale.	
	Art. 11 - rimborso delle quote - responsabilità dei soci	
	uscenti e loro eredi	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del	
	socio defunto avranno diritto al rimborso del valore	
	nominale delle quote versate, eventualmente aumentate per	
	rivalutazione (nei limiti ed alle condizioni previsti	

	dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992. n, 59) o per	
	imputazione dei ristorni, oppure, in caso di perdita, della	
	minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel	
	quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario.	
	Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito	
	liquido, avrà luogo entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del predetto bilancio.	
	Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi	
	dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso può essere	
	corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo	
	amministrativo, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni,	
	con corresponsione degli interessi.	
	La domanda di rimborso deve essere presentata, a pena di	
	decadenza, entro l'anno successivo a quello di cessazione	
	del rapporto societario.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione o la	
	cessione di quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	

	socio defunto.	
	TITOLO III: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 12 - patrimonio	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da	
	quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	euro 100,00 (cento virgola zero zero) nè superiore al limite	
	massimo fissato dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi	
	netti di gestione di cui all'art. 15 e con quote sociali non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi o	
	legatari dei soci defunti, nonché con eventuali	
	sovrapprezzi, liberalità, lasciti o contributi;	
	c) da eventuali altre riserve.	
	Le riserve non sono ripartibili fra i soci cooperatori	
	né durante l'esistenza della società né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Art. 13 - cessione delle quote	
	Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o	
	vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad	
	altri soci, con effetto verso la società, senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo, salvo quanto	
	previsto dalla legge per i soci sovventori.	
	Per quanto non previsto dal presente articolo si applica	
	l'art. 2530 del c.c..	

	Art. 14 - ristorno	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, se i	
	risultati economici lo permettono, l'assemblea può, su	
	proposta degli amministratori, deliberare un ristorno a	
	favore dei soci cooperatori.	
	Il ristorno non potrà superare i limiti previsti per	
	usufruire delle agevolazioni tributarie e sarà calcolato in	
	percentuale sui compensi percepiti per attività lavorativa.	
	La percentuale sarà unica, salvo che la società abbia più	
	gestioni mutualistiche, nel qual caso, per ogni gestione,	
	essa terrà conto degli effettivi risultati economici.	
	Il ristorno competerà unicamente ai soci che hanno svolto	
	effettiva attività lavorativa a favore della cooperativa per	
	almeno 18 (diciotto) mesi; in ogni caso, ai fini del calcolo	
	del ristorno non si terrà conto dei compensi percepiti nei	
	primi 2 (due) mesi di effettiva prestazione lavorativa a	
	favore della cooperativa e, superato tale periodo, i	
	compensi percepiti dai soci aderenti alla categoria speciale	
	saranno conteggiati al 50% (cinquanta per cento).	
	L'assemblea che delibera il ristorno deve anche stabilire i	
	tempi di erogazione, salvo che questo venga interamente	
	destinato ad aumento gratuito del capitale sociale.	
	Art. 15 - esercizio sociale - bilancio annuale	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni	
	di legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni, nei limiti e con la modalità	
	previste dal precedente articolo e sulla destinazione degli	
	utili, destinandoli:	
	a) al fondo di riserva legale per almeno il 30% (trenta per	
	cento);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della	
	cooperazione nella misura fissata dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti e alle condizioni previste dall'art. 7 della legge	
	59/92;	
	d) a dividendo ai soci cooperatori, ragguagliato al capitale	
	effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà	
	superare quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 2514	
	c.c.;	
	e) a dividendo ai soci sovventori nella misura determinata	
	al precedente punto d) maggiorata di 2 punti;	
	f) ad altre riserve indivisibili.	
	In deroga a quanto sopra, l'assemblea può deliberare di	
	destinare tutti gli utili a riserva legale, previa deduzione	
	di quanto deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui	

	alla lettera b).	
	TITOLO IV: ORGANI SOCIALI	
	A) ASSEMBLEA	
	Art. 16 - forme, tempi e luoghi di convocazione	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo e può	
	avere luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel	
	territorio italiano.	
	L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in	
	conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano	
	tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, a norma	
	dell'art. 2364, ultimo comma c.c., potrà essere convocata	
	entro 180 (centottanta) giorni.	
	L'assemblea può, nel corso dell'esercizio sociale, essere	
	inoltre convocata tutte le volte che l'organo amministrativo	
	lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve	
	essere convocata quando ne sia fatta richiesta, per	
	iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se	
	costituito, o da sindaco unico.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante	

	avviso scritto da consegnarsi o spedirsi a tutti gli aventi	
	diritto con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuta consegna o invio almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza ovvero a garantire la prova dell'avvenuta	
	ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle	
	materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il	
	giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda	
	convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a	
	quello fissato per la prima.	
	L'avviso di convocazione potrà prevedere anche che il voto	
	venga espresso per corrispondenza; in tal caso l'avviso	
	dovrà contenere per esteso la deliberazione proposta e le	
	modalità di comunicazione del voto.	
	Art. 17 - assemblea	
	L'assemblea è convocata per:	
	a) approvare il bilancio, ripartendo i ristorni e destinando	
	gli utili;	
	b) nominare gli amministratori;	
	c) nominare il collegio sindacale o il sindaco unico, nei	
	casi previsti dalla legge;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	e) deliberare sull'istituzione del prestito soci di cui	
	all'art. 12 legge 127/71;	

	f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o	
	sulle materie previste dall'art. 2487 del c.c.;	
	g) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge,	
	dal presente statuto o sottoposti al suo esame da uno o più	
	amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo del totale dei voti di tutti i soci;	
	h) approvare i regolamenti interni.	
	Art. 18 - svolgimento dell'assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni.	
	I soci iscritti alla categoria speciale, trascorsi 90	
	(novanta) giorni dall'ammissione, hanno diritto di voto	
	sulle materie previste dalle lettere a), b), c), e) ed f) del	
	precedente articolo 17.	
	Ogni socio cooperatore e socio volontario ha diritto ad un	
	solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai soci sovventori sono attribuiti più voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sottoscritta, e precisamente:	
	- un voto per conferimenti fino ad euro 1.000,00 (mille	
	virgola zero zero);	
	- due voti per conferimenti fino ad euro 2.500,00	
	(duemilacinquecento virgola zero zero);	
	- tre voti per conferimenti fino ad euro 5.000,00	
	(cinquemila virgola zero zero);	

	- quattro voti per conferimenti fino ad euro 10.000,00 (zero	
	virgola zero zero);	
	- cinque voti per conferimenti superiori ad euro 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero);	
	in ogni caso i voti ad essi spettanti non possono superare i	
	limiti di legge.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire	
	personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo	
	da un altro socio mediante delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare solo altri 5 (cinque) soci; in	
	ogni caso nessun socio può detenere più del 49%	
	(quarantanove per cento) dei voti rappresentati in ciascuna	
	assemblea. Non possono avere deleghe gli amministratori, i	
	sindaci o il sindaco unico ed i soci appartenenti alla	
	categoria speciale.	
	Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, in caso di assenza di tale soggetto, sarà	
	presieduta da persona designata dall'assemblea stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra	
	non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.	
	L'organo amministrativo può deliberare, stabilendone le	
	modalità, l'attivazione di procedura in cui le decisioni dei	
	soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto. In tali casi dai	

	documenti sottoscritti dai soci devono risultare con	
	chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso	
	alla stessa. Per la validità della decisione occorre il	
	consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei	
	voti spettanti a tutti i soci.	
	Vanno comunque adottate mediante deliberazione assembleare	
	le decisioni di cui all'art. 2479, quarto comma c.c., e le	
	altre decisioni previste dalla legge;	
	si dovrà altresì deliberare con metodo collegiale quando	
	richiesto da uno o più amministratori o da un terzo dei soci.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.	
	Art. 19 - Validità delle deliberazioni	
	L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,	
	quando sono presenti, in proprio o per delega, tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti	
	i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati all'adunanza, salvi i diversi quorum previsti	
	per specifiche ipotesi dalle vigenti norme di legge.	
	B) ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 20 - composizione e durata in carica - amministratori	
	delegati	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio	
	di Amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri	

	eletti dall'assemblea che ne determina il numero. Del	
	Consiglio di Amministrazione, alcuni componenti possono	
	anche non essere soci, fermo restando che la maggioranza	
	degli amministratori deve essere costituita da soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli	
	amministratori sono rieleggibili e in qualunque tempo	
	possono essere revocati dall'assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbiano già	
	provveduto i soci, elegge tra i suoi componenti, a	
	maggioranza assoluta dei propri membri, il Presidente ed	
	eventualmente un Vice-Presidente.	
	Occorrendo, inoltre, di volta in volta, il Consiglio può	
	nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un	
	altro socio o una persona estranea alla società.	
	Gli amministratori non hanno diritto a compenso, salvo che	
	non lo deliberi l'assemblea la quale può anche stabilire che	
	vengano loro concessi gettoni di presenza.	
	Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle	
	spese sostenute per ragioni d'ufficio.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle concernenti le	

	materie previste dall'art. 2381 e dall'art. 2475, comma 5	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega,	
	nonché i relativi compensi. Le cariche sono cumulabili fra	
	loro.	
	Art. 21 - convocazione - deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene	
	necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali	
	sociali, purché in Italia, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio	
	Sindacale o dal sindaco unico, se costituito.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene	
	opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti	
	almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.	
	Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene	
	la maggioranza degli amministratori in carica e le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei	
	consiglieri presenti.	
	Le decisioni possono anche essere adottate mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per	

	iscritto. In questo caso dai documenti sottoscritti dagli	
	amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La	
	decisione è validamente assunta se ottiene il consenso della	
	maggioranza degli amministratori.	
	Il consigliere anche delegato personalmente interessato	
	nelle questioni che si discutono deve astenersi dal	
	partecipare alle deliberazioni.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione	
	della proposta.	
	Art. 22 - poteri	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società, in conformità alle leggi ed allo	
	statuto. Spetta tra l'altro all'organo amministrativo e agli	
	amministratori delegati nell'ambito della delega ricevuta;	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto	
	che dovranno essere approvati dall'assemblea;	
	d) determinare, in conformità ai programmi di sviluppo e	
	alle scelte strategiche, gli indirizzi dell'azienda,	
	nell'ambito delle fasi lavorative e per il conseguimento	
	degli scopi sociali, stabilendo all'uopo l'inquadramento e	
	le mansioni dei singoli soci;	

	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	f) deliberare il conferimento di procure speciali per	
	singoli atti o gruppi di atti, ferme restando le facoltà	
	attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo 24;	
	g) assumere e licenziare personale della società fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della società ad organi federali o	
	consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del	
	movimento cooperativo;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione	
	dei soci;	
	j) acquistare o rimborsare quote della società nei limiti di	
	cui all'art. 2529 c.c.;	
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrino	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che	
	per disposizioni di legge e dello statuto siano riservati	
	alle decisioni dei soci; l'organo amministrativo ha quindi,	
	tra l'altro, la facoltà di: nominare avvocati e procuratori	
	alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o	
	amministrativa, in qualsiasi grado e giurisdizione;	
	concedere fideiussioni, richiedere affidamenti bancari,	
	contrarre mutui assumendone gli oneri relativi; assumere	
	obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e stipulare	

	convenzioni con Enti pubblici e privati;	
	l) nominare organismi tecnici.	
	Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal	
	primo comma dell'art. 2544 c.c., può delegare parte dei	
	propri poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	Art. 23 - rinuncia, decadenza, scadenza	
	I consiglieri e amministratori delegati che intendono	
	rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al	
	Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo, se	
	nominato.	
	I consiglieri e amministratori delegati che, senza	
	giustificato motivo, non partecipano per due volte	
	consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla	
	carica. Decadono parimenti dalla carica i consiglieri soci	
	cooperatori che, per qualunque motivo, perdono la qualità di	
	socio cooperatore.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini	
	ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è	
	ricostituito.	
	Art. 24 - poteri di rappresentanza	
	La rappresentanza legale della Società con l'uso della firma	
	sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al	
	Presidente del medesimo, al Vice-Presidente ed agli	
	Amministratori Delegati entro i limiti della delega,	
	disgiuntamente fra loro.	

	Il Presidente è autorizzato a ricevere pagamenti da	
	pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque	
	ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria	
	quietanza. Analogamente sono autorizzati gli amministratori	
	delegati nell'ambito della delega ricevuta.	
	Il Presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e	
	procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la	
	società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni	
	e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in	
	carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un	
	consigliere o amministratore delegato designato dal	
	Consiglio.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	
	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od	
	impedimento del Presidente.	
	La rappresentanza legale spetta altresì agli amministratori	
	delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri ad essi	
	attribuiti.	
	C) ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 25 - composizione, durata, compiti	
	La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora le	
	vigenti disposizioni di Legge lo richiedano.	
	L'organo di controllo è costituito dal collegio sindacale	

	composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il	
	presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea	
	in occasione della nomina dello stesso collegio.	
	Nei casi di obbligatorietà della nomina, qualora il	
	controllo legale dei conti non sia affidato ad un revisore	
	unico, lo stesso potrà essere affidato al collegio	
	sindacale; in tal caso tutti i sindaci componenti il	
	collegio dovranno essere revisori legali iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	I compiti e le funzioni dell'Organo di Controllo Sindacale	
	sono quelli previsti dalle leggi vigenti.	
	Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le	
	disposizioni sul collegio sindacale previste per le società	
	per azioni.	
	TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 26 - clausola compromissoria	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la	
	cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili	

	relativi al rapporto sociale e che non preveda l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico ministero, ivi comprese le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero nei loro confronti, dovrà essere deferita ad	
	un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ha sede la società, anche su richiesta di una	
	sola parte. L'Arbitro deciderà secondo equità, senza	
	formalità di procedura. La decisione vincolerà le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'Arbitro. Si	
	applicano le disposizioni del D. Lgs. 5/2003.	
	Art. 27 - regolamenti interni	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, i	
	criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra la società ed i soci, le tipologie dei	
	rapporti di lavoro, l'organizzazione del lavoro, le modalità	
	di svolgimento delle prestazioni di lavoro, il trattamento	
	economico dei soci cooperatori e le norme disciplinari	
	saranno regolati da regolamenti interni da compilarsi	
	dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.	
	Nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del	
	direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei	
	comitati tecnici, se ed in quanto costituiti.	
	Art. 28 - scioglimento della società	
	In caso di scioglimento della società l'assemblea nomina uno	

	o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci,	
	stabilendone i poteri e definendo i criteri della	
	liquidazione ai sensi di legge.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	
	liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale sociale e	
	dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui art. 11 della legge 59/92.	
	Art. 29 - caratteri di mutualità prevalente - prevalenza	
	delle leggi sulle disposizioni statutarie	
	In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Si applicano alla cooperativa le disposizioni legislative	
	sulle società cooperative a mutualità prevalente, e dette	
	disposizioni, ove in contrasto con clausole del presente	
	statuto, prevalgono sulle stesse. Esente da bollo ai sensi	
	dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017.	
	Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed	
	in parte dattiloscritto da persone di mia fiducia, su nove	
	fogli per trentasei facciate, ho dato lettura alle parti che	
	lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 10,30 (dieci	
	virgola trenta).	
	F.to: Sara COSTA - Stefano SANDRONI - Sebastiano STIA -	
	Alessandra BORGOGNO - VIVIANA FREDIANI (NOTAIO). Vi è	
	sigillo.	

35 di 35